

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del signor Ghouati Bouhaib, residente [REDACTED]

Gestore della crisi.: dott.ssa Federica Rangeloni

Procedimento n. 335/2022 Registro Affari *ex art.* 9 D. M. 202/2014

* * *

Relazione *ex art.* 68, comma 2, D.l. 12.01.2019 n. 14

* * *

Ill. mo signor Giudice, spett.li Creditori,

la sottoscritta Federica Rangeloni, dottore commercialista con studio in Bergamo, via Monte Sabotino n. 2, nella propria qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento del sig. signor Ghouati Bouhaib,

premesso

- che il d.l. 12 gennaio 2019 n. 14, aggiornato da ultimo con il d.l. n. 83 del 17 giugno 2022, entrato in vigore dal 15 luglio 2022 ha sostituito le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate della L. 27 gennaio 2012 n. 3;
- che tali nuovi procedimenti si sostanziano nella “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, nel “concordato minore” e nella “liquidazione controllata”;
- che a tali nuovi strumenti possono accedervi il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore in stato di sovraindebitamento non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il sig. Ghouati Bouhaib riveste la qualifica di “consumatore” così come

- disciplinata dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.l. n. 14 del 19 gennaio 2019;
- che il sig. Ghouati Bouhaib attualmente si trova in una situazione di "sovraindebitamento" così come espressamente disciplinata dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.l. n. 14 del 19 gennaio 2019;
 - che il sig. Ghouati è sposato in regime di separazione dei beni con la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ha due figli minori e lavora come operaio presso la ditta [REDACTED] di [REDACTED];
 - che lo stesso intende presentare una proposta di ristrutturazione della propria situazione debitoria ai sensi degli artt. 67 e seguenti del d.l. n. 14 del 19 gennaio 2019;
 - che lo stesso ha presentato formale istanza per la nomina di un professionista presso l'O.C.C. territorialmente competente;
 - che con dispositivo del 16 febbraio 2022, successivamente modificato in data 12 dicembre 2022¹, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo ha nominato la scrivente quale Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 10, secondo comma, D.M. 202/2014 (cfr. all. *sub* A);

tutto ciò premesso, la scrivente rilascia la seguente

Relazione ex art. 68, comma 2, D.l. 12.01.2019 n. 14

¹ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PREMESSE CONCETTUALI

1. Introduzione agli strumenti di Composizione della Crisi

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, disciplinato dal d.l. 12 gennaio 2019, n. 14 e aggiornato da ultimo con le modifiche apportate dal d.l. 17 giugno 2022 n. 83, è entrato in vigore dal 15 luglio 2022 ed ha sostituito le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla L. 3/2012.

I nuovi strumenti messi a disposizione dalla rinnovata normativa sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitato.

L'art. 2, primo comma, lettera c) definisce i soggetti che possono accedere a queste nuove procedure. Nello specifico trattasi del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle *start up* innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, che versano in stato di sovraindebitamento inteso quale stato di crisi o di insolvenza.

In tal senso, l'art. 2, primo comma lett. a) e b) c.d.c. definisce:

- la crisi, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- l'insolvenza, lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la procedura di concordato minore trovano disciplina dall'art. 65 all'art. 83 del c.d.c. mentre la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato e l'esdebitazione sono disciplinati dall'art 268 a all'art. 283 del c.d.c..

2. La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Tra le possibili opzioni di definizione della propria posizione debitoria, così come offerte dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, il sig. Ghouati Bouhaib ha optato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Trattasi di una procedura sostanzialmente equiparabile a piano del consumatore disciplinato dagli art. 7 e seguenti della L. 3/2012.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso alla procedura di ristrutturazione consistono:

- nella condizione di consumatore;
- nell'assenza di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti;
- nel non aver già beneficiato due volte dell'esdebitazione;
- nell'assenza di colpa grave, dolo o frode nella determinazione del sovraindebitamento.

Analogamente a quanto previsto per la precedente procedura di piano del consumatore, è consentita la falcidia dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, come anche la possibilità di conservare il rapporto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, alla condizione di essere in regola con i pagamenti o di essere rimesso in termini dal giudice.

In questa nuova procedura è altresì consentito il soddisfo in misura non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca a patto che ne venga assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Resta immutato il corredo documentale da allegare alla domanda, che può avere un contenuto libero ma dovrà indicare in maniera puntuale tempi e modalità per superare la crisi.

Sostanzialmente inalterato è anche il contenuto della relazione del Gestore della crisi. La domanda dovrà essere presentata al Tribunale per il tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente, ossia in quello in cui il debitore ha il centro dei

propri interessi principali (c.d. C.O.M.I.) che, per la persona fisica non esercente attività d'impresa, coincide con la residenza o il domicilio.

Qualora nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC, i compiti e le funzioni dello stesso potranno essere svolti da un professionista o da una società di professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente o da un giudice da lui delegato.

A seguito del deposito della domanda, il Giudice, laddove ritenga che la proposta e il piano siano ammissibili, dispone con decreto le pubblicità (che con la L. 3/12 erano rinviate all'omologa) in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero di giustizia, oltre alla comunicazione a tutti i creditori a cura del Gestore.

Tale circostanza fa sì che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità.

La procedura conserva poi la fase di contraddittorio, declinata tuttavia in modo differente. Il creditore dovrà comunicare al Gestore un indirizzo PEC valido, pena la mancata ricezione delle successive comunicazioni, che verranno effettuate in cancelleria. Viene successivamente assegnato un termine di venti giorni entro il quale i creditori potranno sollevare eventuali osservazioni. In presenza di osservazioni alla proposta e al piano, nei dieci giorni successivi, il Gestore, sentito il debitore, dovrà riferire al Giudice, proponendo eventuali modifiche al piano.

Il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, procederà all'omologa del piano con sentenza. Con la medesima sentenza dichiara chiusa la procedura. La sentenza di omologa dovrà poi essere comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore.

In caso di contestazione della convenienza, il Giudice omologherà con sentenza laddove ritenga la domanda ammissibile giuridicamente ed il piano fattibile, nonché idoneo a soddisfare i crediti degli eventuali oppositori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Un' importante differenza rispetto alla previgente normativa riguarda le misure protettive. Nel piano del consumatore le stesse non richiedevano un'espressa istanza del debitore ed erano limitate al provvedimento di sospensione delle esecuzioni in corso. L'attuale normativa prevede invece che il Giudice, su espressa istanza del debitore da formularsi con il ricorso introduttivo, potrà disporre non solo il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ma anche altre misure idonee a conservare l'integrità dello stesso, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Il provvedimento protettivo potrà essere revocato in presenza di atti di frode rilevati d'ufficio o denunciati dai creditori, con i quali sul punto viene aperto un contraddittorio non necessariamente in presenza.

Per quanto attiene invece alla fase esecutiva della procedura, la stessa presenta una serie di importanti novità. Il nuovo istituto assegna, infatti, direttamente al debitore il compito di dare esecuzione alla sentenza di omologa, dietro vigilanza e controllo del Gestore, che ha il compito di riferire ogni sei mesi al Giudice.

A conclusione della fase di esecuzione del piano, il Gestore presenta una relazione finale volta a dimostrare la completa e corretta esecuzione del piano, circostanza che, oltre a condizionare la liquidazione del compenso (secondo quanto pattuito con il debitore), riempie una lacuna della L. 3/12, consentendo così al debitore di ottenere un provvedimento di certificazione dell'adempimento del piano da cui dipende il riconoscimento dell'esdebitazione verso i creditori concorsuali.

PREMESSE METODOLOGICHE

1. Approccio utilizzato

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una relazione, contenente le previsioni di cui all' art. 68, comma 2, c.d.c. alla proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal debitore.

La stessa, nello specifico, deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- una valutazione sul soggetto finanziatore, in particolare se lo stesso, ai fini della concessione di un finanziamento, abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore.

In tal senso, la scrivente ha dato corso ad una serie di controlli volti a consentire un giudizio di fondatezza dei dati posti a base del ricorso.

Si porta altresì a conoscenza degli interessati che la sottoscritta si è incontrata o comunque confrontata più volte (di persona, come per via telefonica ed epistolare) con il professionista incaricato dal sig. Ghouati, avv. Damiano Lo Monaco, con lo scopo di comprendere, in prima battuta, la situazione che ha portato al sovraindebitamento e, successivamente, di vagliare le prospettive per la risoluzione della crisi.

Per completezza documentale si allega alla presente copia del verbale di primo incontro con il debitore. (cfr. all. *sub B*).

Le ricognizioni effettuate hanno consentito di pervenire ad un giudizio positivo circa la completezza e l'attendibilità dei dati posti a fondamento del ricorso.

2. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda: documenti analizzati

Al fine dell'espressione del giudizio in termini di completezza e attendibilità della documentazione fornita a corredo della domanda, si fornisce in via preliminare un elenco dei documenti allegati alla domanda:

- proposta di ristrutturazione dei debiti (cui si rimanda integralmente) presentata dal sig. Ghouati Bouhaib con l'assistenza dell'avv. Damiano Lo Monaco, nella quale sono stati puntualmente evidenziati lo stato di sovraindebitamento e la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;
- documenti di identità e codice fiscale del debitore;
- certificato di stato di famiglia;
- copia Isee nucleo familiare;
- copia dichiarazioni dei redditi 2021, 2020 e 2019 e copia della Cu 2023 anno 2022;
- copia ultime buste paga;
- elenco dei creditori;
- elenco beni posseduti;
- elenco spese correnti nucleo familiare e relativa documentazione di supporto;
- elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- visura PRA Volkswagen Golf targata [REDACTED];
- documentazione inerente la procedura di pignoramento presso terzi ad istanza di IFIS NPL Investing S.p.a. avanti il Tribunale di Bergamo (R.g. 164/2022, G.E. dott. Giuseppe Liotta);
- copia contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione n. 421616 del 29 ottobre 2021 stipulato con Pitagora S.p.a.;
- copia contratto di finanziamento n. 735078 del 25 febbraio 2020 stipulato con BCC Credito Consumo S.p.a.;
- documentazione inerente la posizione debitoria con Axactor Italy S.p.a.;
- copia atto di compravendita immobile sito in [REDACTED]
[REDACTED] adibito a prima casa;

- copia contratto mutuo fondiario stipulato in data 17 settembre 2020 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per l'acquisto dell'immobile sito in [REDACTED]
- documentazione inerente la perdita di possesso del veicolo targato [REDACTED];
- documentazione medica inerente il sinistro avvenuto in data 12 luglio 2022.

Lo scrivente Gestore ha esaminato integralmente la documentazione sopra elencata ed è pervenuto alla conclusione che la stessa risulta completa ed attendibile e che i dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati sono veritieri.

ATTIVITA' SVOLTA DAL GESTORE

1. Verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura del sig. Ghuati

La scrivente, in ottemperanza all'incarico ricevuto, ha preliminarmente verificato la sussistenza, nei confronti del debitore, di tutti i presupposti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, così come espressamente previsti dagli artt. 2 e 69 del c.d.c., e precisamente:

- il sig. Ghouati Bouhaib riveste la qualifica di "consumatore" ex art. 2, comma 1, lettera e), d.l. n. 14 del 19 gennaio 2019 e si trova in una situazione di "sovraindebitamento" ex art. 2, comma 1, lettera c), d.l. n. 14 del 19 gennaio 2019;
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposta di ristrutturazione dei debiti;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

La scrivente procederà ora ad un inquadramento di quelle che sono state le cause che hanno portato all'indebitamento del sig. Ghouati e del relativo nucleo familiare.

Come già anticipato, lo stesso è sposato in regime di separazione dei debiti con la sig.ra [REDACTED] e ha due figli minori, di dodici e cinque anni, e lavora come operaio presso la ditta [REDACTED] a fa data dal gennaio del 2019, percependo uno stipendio mensile di circa Euro 1.600,00/Euro 1.700,00².

L'origine delle difficoltà economiche della famiglia, come riferito in sede di primo incontro, è da ravvisarsi nella stipula da parte della sig.ra [REDACTED] di un contratto di

² Somma al netto degli assegni familiari percepiti;

finanziamento con FGA Capital S.p.a. (ora IFIS NPL Investing S.p.a.) per l'acquisto di una nuova auto, una Lancia Delta, in concomitanza con la nascita del primo figlio.

Tale contratto, di complessivi Euro 14.730,00, era stato altresì garantito dal compagno, sig. Ghouati.

Ai tempi la sig. [REDACTED] lavorava presso una cooperativa, percependo uno stipendio netto di circa Euro 700,00 mensili. Il sig. Ghuoati, invece, era in cerca di un'occupazione.

La sig.ra [REDACTED] ha riferito che dopo circa cinque/sei mesi dalla stipula del finanziamento, ha perso l'impiego presso la cooperativa, con conseguente impossibilità di far fronte al pagamento delle rate relative al finanziamento del veicolo.

Nei successivi anni, i sig.ri [REDACTED] e Ghuoati hanno avuto una situazione economica instabile, con impieghi saltuari e/o a tempo determinato, che non hanno permesso la ripresa del pagamento delle rate del finanziamento (cfr. estratti conti previdenziali all. *sub C*).

Allo stesso tempo, la situazione di sofferenza finanziaria, ha fatto sì che il sig. Ghouti maturasse ulteriori debenze, quali debiti erariali (Euro 6.153,70) e debiti nei confronti di Regione Lombardia per mancato pagamento di bolli automobilistici (Euro 1.383,81). La famiglia ha potuto contare su un'entrata economica stabile solamente a far data dal gennaio 2019, con l'assunzione a tempo indeterminato del sig. Ghouati.

Nonostante ciò, per colmare la reiterata carenza di liquidità e per far fronte a ordinarie necessità famigliari, nel febbraio del 2020 il sig. Ghouati ha stipulato un finanziamento chirografario con BCC Credito al Consumo S.p.a. di complessivi Euro 20.032,00, da rimborsarsi in cento rate mensili di Euro 200,00³.

Nel novembre del 2020 è stato poi emesso dal Tribunale di Bergamo il decreto ingiuntivo n. 3383/2020, mediante il quale è stato ingiunto ai sig.ri [REDACTED] e Ghuati in solido fra loro di provvedere al pagamento del residuo debito nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.a., pari a complessivi Euro 15.604,13 oltre interessi e spese di procedura. Con la notifica del successivo atto di precetto, i sig.ri [REDACTED] e Ghouti hanno

³ Si segnala che ad oggi il rimborso di tale finanziamento risulta regolare;

cercato di addivenire ad una soluzione bonaria con la finanziaria, senza tuttavia esito positivo.

Al fine di reperire la liquidità necessaria per la chiusura della posizione con IFIS NPL Investing S.p.a., il sig. Ghouati ha deciso, nell'ottobre del 2021, di stipulare un ulteriore finanziamento nella formula di cessione del quinto dello stipendio, di complessivi Euro 25.248,00, con la società Pitagora S.p.a., con prelievo mensile di Euro 263,00⁴.

Nelle more della concessione del finanziamento, IFIS NPL Investing S.p.a. ha comunque proseguito l'esecuzione forzata nei confronti del sig. Ghouti, la quale è poi sfociata in una procedura di pignoramento presso terzi, con prelievo mensile di un quinto dello stipendio (circa Euro 200,00) a far data marzo 2022.

Per completezza di informazioni si segnala che il sig. Ghouati, sino ad ottobre 2020, risiedeva con la famiglia in un immobile in affitto a (██████████G). Il nucleo familiare ha poi provveduto all'acquisto di un immobile in (██████████) mediante la stipula in capo al sig. Ghouati di un mutuo di Euro 90.000,00, con rate mensili di Euro 400,00. Il mutuo risulta garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile. I pagamenti risultano regolari ed è intenzione del debitore proseguire con il pagamento delle rate a scadere.

Ad oggi il sig. Ghouati e il relativo nucleo familiare si trovano pertanto a fronteggiare un monte debitorio esternamente elevato, facendo affidamento solamente sullo stipendio mensile del debitore.

Tale situazione di forte sofferenza finanziaria sta rendendo difficoltoso far fronte alle ordinarie necessità familiari e non consentirà, nel lungo periodo, il rispetto delle scadenze delle rate dei nuovi finanziamenti, esponendo di fatto il sig. Ghouati al rischio di ulteriori azioni esecutive.

Dal quadro così schematicamente individuato emerge *ictu oculi* che il ricorso ai finanziamenti chirografari è stato dettato dalla necessità di estinguere passività pregresse nonché per far fronte a contingenze quotidiane, in presenza di una

⁴ Si segnala che anche il rimborso del predetto finanziamento risulta ad oggi regolare;

situazione di tensione finanziaria. È di tutta evidenza che gli stessi abbiano inevitabilmente contribuito ad aggravare una situazione già di per sé già precaria ma di fatto priva di ulteriori alternative.

Quanto alla stipula del mutuo ipotecario, lo stesso si è reso necessario per l'acquisto di un'abitazione per la famiglia, a seguito del recesso dal contratto di locazione.

Il sig. Ghouati ha riferito di aver contratto le obbligazioni come sopra delineate nella ragionevole prospettiva di potervi far fronte, non solo con il proprio stipendio ma anche attraverso un ricollocamento nel mondo del lavoro della sig. [REDACTED] Circostanza che tuttavia non si è realizzata.

3. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempire le obbligazioni assunte

Come già evidenziato, l'incapacità del debitore di far fronte ai propri debiti è legata a una reiterata tensione finanziaria, originatasi da un eccessivo indebitamento bancario. Il ricorso al sistema bancario si è reso necessario per estinguere passività pregresse e per far fronte ad ordinarie contingenze familiari. Inoltre, l'assenza di entrate economiche stabili non ha consentito al nucleo familiare un adeguato sostentamento in relazione alle proprie esigenze, aggravando di fatto lo stato di illiquidità.

Si precisa, peraltro, che l'inventario degli attivi e le analisi delle passività condotto dalla scrivente è tale da poter attestare che il tenore di vita dei sig.ri [REDACTED] e Ghouati risulta del tutto normale, in relazione alle quotidiane esigenze di una famiglia (cfr. estratti conto all. *sub D*).

Si ritiene doveroso segnalare che la situazione di difficoltà delineata poc'anzi è stata ulteriormente aggravata dalla seguente circostanza.

Lo scorso 12 luglio 2022 il sig. Ghouati è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre si recava al proprio posto di lavoro. Il sinistro è stato presumibilmente causato da un ictus cerebrale. Il debitore ha riportato gravi lesioni alla testa e al braccio sinistro ed è stato sottoposto ad appositi interventi chirurgici (cfr. documentazione medica all.

sub E). Lo stesso è stato dimesso in data 26 luglio 2022 ed è attualmente convalescente, dovendo effettuare specifiche terapie riabilitative.

Tale circostanza, come già anticipato, ha necessariamente imposto la sospensione delle attività di predisposizione del ricorso e della relativa attestazione, riprese solamente nel novembre scorso.

La famiglia, inoltre, a far data da luglio del 2022, sta facendo affidamento esclusivamente sull'indennità di infortunio del debitore (inferiore all'ordinario stipendio) e si sta facendo carico di importanti spese mediche, che stanno inevitabilmente aggravando il già precario bilancio familiare.

4. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda: attività di controllo svolta

La scrivente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla natura dell'incarico, ha provveduto ad eseguire una serie di verifiche e di accessi presso le banche dati, al fine non solo di comprendere l'andamento della situazione debitoria e finanziaria del debitore, ma anche per avere riscontri in termini di correttezza e veridicità dei dati contenuti nel ricorso, in modo da poter formulare un compiuto giudizio sulla completezza della documentazione fornita a supporto (cfr. comunicazioni inviate dal Gestore all. *sub F*). Le indagini hanno spaziato in varie direzioni.

Nel dettaglio si è provveduto:

- a richiedere la posizione debitoria a Pitagora S.p.a. dalla quale è emerso un debito complessivo di Euro 23.933,00 alla data del 9 maggio 2022, relativo al contratto di cessione del quinto dello stipendio (cfr. all. *sub G*);
- a richiedere la posizione debitoria a IFIS NPL Investing S.p.a. (già IFIS NPL S.p.a. e Banca IFIS S.p.a.) in qualità di cessionaria di tutte le posizioni creditorie vantate da FGA Capital S.p.a. nei confronti della sig.ra [REDACTED] e in subordine del sig. Ghouati quale garante, dalla quale è emerso un debito complessivo di Euro 18.705,20 alla data del 19 maggio 2022 (cfr. all. *sub H*). Nella medesima sede IFIS NPL Investing S.p.a. ha segnalato di essere creditrice nei

confronti del sig. Ghouati dell'ulteriore somma di Euro 34.315,54 in qualità di cessionaria di tutte le posizioni creditorie vantate da Santander Consumer Finanziaria S.r.l. (già Toscana Finanza S.p.a. e già Banca Finconsumo S.p.a.), relativi a un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo effettuato presumibilmente nell'anno 2003;

- a richiedere la posizione debitoria a BCC Credito Consumo S.p.a. dalla quale è emerso un debito complessivo di Euro 15.000,00 alla data del 21 aprile 2022 (cfr. all. *sub I*);
- a richiedere la posizione debitoria Axactor Italy S.p.a. (già Axactor Capital Italy S.r.l.) in qualità di cessionaria di tutte le posizioni creditorie vantate da UBI Banca S.p.a. nei confronti del sig. [REDACTED] e in subordine del sig. Bouchaib Ghouati quale garante, dalla quale è emerso un debito complessivo di Euro 3.843,56 alla data del 5 ottobre 2022 (cfr. all. *sub J*);
- a richiedere la posizione debitoria a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., dalla quale è emerso un debito complessivo al 31 dicembre 2022 di Euro 85.981,39 (cfr. all. *sub K*). L'Istituto ha inoltre confermato la regolarità dei pagamenti delle rate del mutuo;
- a vagliare le posizioni verso gli Istituto di credito come sopra rappresentate in uno con i dati della Centrale Rischi di Banca d'Italia (cfr. all. *sub L*);
- a verificare l'eventuale segnalazione del sig. Ghouati (cfr. all. *sub M*) presso la Centrale di Allarme Interbancaria di Banca d'Italia (CAI), la quale è tuttavia risultata negativa;
- ad eseguire un'aggiornata visura protesti, che è tuttavia risultata negativa (cfr. all. *sub N*);
- a verifica la posizione del debitore presso il Pubblico Registro Automobilistico, di cui di riferirà nel prosieguo (cfr. all. *sub O*);
- ad effettuare un'aggiornata visura catastale dalla quale è emerso che il sig. Ghouati è proprietario esclusivamente di un immobile sito in [REDACTED] (cfr. all. *sub P*);

- ad effettuare un'ispezione ipocatastale del debitore (cfr. all. *sub Q*), dalla quale non sono emersi atti di disposizione del patrimonio;
- a richiedere un aggiornamento maggio 2022 all'Agenzia Delle Entrate - Riscossione. Dall'analisi della documentazione è emerso un debito personale di complessivi Euro 6.153,70 derivanti dal mancato pagamento di bolli automobilistici e infrazioni stradali (cfr. all. *sub R*);
- a richiedere la posizione del debitore presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo (cfr. all. *sub S*). Nulla è emerso in tal senso;
- a richiedere la posizione debitoria a Regione Lombardia, dalla quale è emerso un debito complessivo al 24 novembre 2022 di Euro 1.187,35 (cfr. all. *sub T*);
- a verificare la posizione fiscale complessiva del debitore tramite accesso al cassetto fiscale e tramite l'analisi delle ultime dichiarazioni presentate;
- ad analizzare la documentazione inerente la procedura di pignoramento presso terzi R.g.n. 7284/2020 promossa da IFIS NPL Invetsing S.p.a. (cfr. all. *sub U*);
- ad analizzare la situazione finanziaria complessiva del debitore anche tramite l'analisi degli estratti conto dell'ultimo quinquennio (cfr. estratti conto già all. *sub C*);
- a verificare l'ammontare delle spese mensili del nucleo familiare del sig. Ghouati, chiedendo apposita documentazione giustificativa.

Lo scrivente Gestore ha esaminato integralmente la documentazione sopra elencata ed è pervenuto alla conclusione che la documentazione allegata al ricorso è completa ed attendibile e che i dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati sono veritieri. Il tutto in conformità al disposto del sesto comma dell'art. 68, c.d.c..

5. Le potenzialità reddituali del ricorrente e le spese personali

Come già in precedenza segnalato il sig. Ghouati attualmente lavora come operaio, con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta [REDACTED] di [REDACTED]

Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso, il reddito annuo mediamente percepito è pari a Euro 20.000,00/21.000,00 lordi, a cui vanno sommati gli assegni famigliari erogati dall'INPS.

A fronte di tale reddito, nel proprio ricorso il sig. Ghouati ha enucleato le esigenze fisse del proprio nucleo familiare come segue.

	Tipologia di spesa	Importo mensile
1.	Retta frequenza scuola materna (1 figlio)	€ 155,00
2.	Spesa carburante (solo per tratta lavoro - casa)	€ 250,00
3.	Spesa alimentare n. 4 persone	€ 500,00
4.	Utenze gas media mensile (inverno)	€ 160/180
5.	Retta sport per entrambi i figli	€ 50,00
6.	Spese condominiali (compresa utenza acqua)	€ 60,00
7.	Spese scolastiche (media mensile)	€ 15/20

In relazione alle predette spese la scrivente ha preso visione della documentazione fornita dal debitore e ha raffrontato le altre spese (alimentari, carburante ecc.) con dati che sono patrimonio di comune esperienza.

Nel complesso, a giudizio della scrivente le stime di spese sono coerenti con la situazione del sig. Ghouati, con i documenti di supporto e con i dati di ordinaria quotidianità in rapporto a disponibilità reddituali medio-basse.

Si ritiene anzi che tali stime siano state formulate in modo prudente, in quanto non tengono conto di alcun imprevisto, manchino di una serie di costi che pure, nella necessità quotidiana, ci si può trovare a dover coprire (ad esempio, acquisto e riparazione elettrodomestici, manutenzione ordinaria della casa, farmaci eccetera), così come non tengono conto delle recenti spese mediche legate all'incidente stradale del sig. Ghouati.

6. Analisi degli attivi in capo del debitore

A seguito delle verifiche svolte dallo scrivente Gestore è emerso che il debitore risulta avere nelle proprie disponibilità i seguenti attivi:

a) Reddito da lavoro dipendente

Trattasi dei redditi derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta [REDACTED] pari a circa Euro 20.000/21.000 lordi all'anno (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso).

Al fine di risolvere la propria posizione debitoria, il sig. Ghouati intende mettere a disposizione una quota del proprio reddito mensile, nei termini che verranno di seguito precisati.

b) Abitazione e relativo box siti in [REDACTED] [REDACTED]

Il sig. Ghouati ha provveduto, nel settembre del 2020, all'acquisto di un'abitazione e del relativo box in [REDACTED] (cfr. atto di acquisto e contratto di mutuo all. *sub V*). Tale immobile è adibito a prima casa per sé e per il relativo nucleo familiare. Come già anticipato, l'acquisto è avvenuto mediante la stipula di contratto di mutuo fondiario con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. di complessivi Euro 90.000,00. Il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado sul predetto immobile.

Il debitore nel proprio ricorso ha manifestato la volontà, espressamente prevista dall'art. 67, quinto comma, c.d.c., di proseguire con il pagamento della rate del mutuo alle scadenze convenute, essendo lo stesso in regola con i pagamenti alla data della presentazione del ricorso (cfr. conferma regolarità pagamenti già all. *sub K*).

Lo scrivente Gestore ritiene condivisibile la scelta paventata del debitore, in quanto un'eventuale vendita dell'immobile in sede liquidatoria consentirebbe:

- il soddisfo, presumibilmente in misura parziale, del solo creditore ipotecario (il tutto in ragione della media dei ribassi che generalmente interviene nelle vendite coattive);
- la necessaria ricerca di un'immobile per il nucleo familiare, inevitabilmente in affitto, con un presumibile incremento dei costi mensili. Tenuto conto dell'attuale situazione macroeconomica ed inflazionistica, si ritiene che i costi

di un affitto di un immobile simile a quello di proprietà del sig. Ghouati possano essere superiori all'attuale rata dal mutuo (Euro 400,00). Tale circostanza andrebbe ulteriormente a erodere le disponibilità mensili che il debitore potrebbe mettere a disposizione dei restanti creditori.

c) Autoveicolo Volkswagen Golf

Dall'analisi delle risultanze presso la banca dati del PRA e della Motorizzazione civile è emerso che il sig. Ghouati è proprietario dal 2019 di un'autovettura Volkswagen Golf, targata [REDACTED] immatricolata il 13 maggio del 2011 (cfr. risultanze PRA già all. *sub O*).

Nel proprio ricorso il debitore ha manifestato l'intenzione di mantenere nelle proprie disponibilità tale veicolo in quanto trattasi dell'unico mezzo a disposizione della famiglia e indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro [REDACTED] - [REDACTED]. Inoltre il mezzo, ancorché in discrete condizioni, risulta essere ormai piuttosto vetusto per un'eventuale cessione sul mercato. La vendita, pertanto, non comporterebbe particolari attivi a favore dei creditori, oltre all'impossibilità per il debitore di recarsi al proprio posto di lavoro.

In relazione a tale bene, il debitore nel proprio ricorso ha altresì formulato apposita istanza *ex art. 70, comma quattro, c.d.c.* circa la protezione da azioni esecutive e cautelari sul mezzo.

Dalle risultanze del PRA è poi emerso ulteriore veicolo in capo al debitore, ossia una BMW targata [REDACTED] e immatricolata nel 1999.

Il sig. Ghouati ha riferito che il mezzo è stato alienato da parecchio tempo. Tuttavia, a seguito della vendita, sono emerse una serie di problematiche mai risolte connesse ai relativi passaggi di proprietà.

Su impulso della scrivente il debitore ha provveduto ad effettuare una denuncia di perdita di possesso del veicolo, circostanza che ha altresì portato ad una riduzione delle debenze per omesso pagamento di bolli automobilistici nei confronti di Regione Lombardia per complessivi Euro 1.498,23 (cfr. all. *sub W*).

1. Le passività in capo al sig. Ghouati e l'elenco dei creditori

Si procede ora ad analizzare il passivo in capo al sig. Ghouati, e oggetto di proposta di ristrutturazione dei debiti.

In base alla proposta, e dai successivi riscontri dello scrivente, lo stesso può essere enucleato come segue:

a) Debiti verso erario

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente Gestore è emerso un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione pari a complessivi Euro 6.153,70, derivanti dal mancato pagamento di bolli automobilistici e infrazioni stradali (cfr. precisazione già all. *sub* R). Tali spettanze hanno natura chirografaria, ad eccezione delle spettanze relative all'omesso pagamento di bolli automobilistici.

b) Debiti verso Regione Lombardia

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente Gestore è emerso un debito di complessivi Euro 1.187,35 nei confronti di Regione Lombardia per mancato pagamento di bolli automobilistici (cfr. precisazione già all. *sub* T). Tale debito, relativamente alla quota capitale, pari a Euro 1.008,78, ha natura privilegiata.

c) Debiti verso Istituti di credito

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente Gestore è emerso un debito di complessivi Euro 61.481,76 nei confronti di differenti Istituti di credito, a cui va aggiunto il debito per mutuo fondiario che il debitore intende continuare a pagare alle scadenze pattuite.

Nel dettaglio:

1. IFIS NPL Invetsing S.p.a. (ex FGA Capital S.p.a.)

Trattasi della cessionaria di tutte le posizioni creditorie vantate da FGA Capital S.p.a. nei confronti della sig.ra [REDACTED] e in subordine del sig. Ghouati quale garante, derivante dalla concessione di un finanziamento chirografario per l'acquisto di autovettura (cfr. precisazione già all. *sub* H). Il debito complessivamente maturato ammonta ad Euro 18.705,20. Per tali somme IFIS NPL Invetsing S.p.a. ha promosso procedura di pignoramento presso terzi

(R.g.n. 7284/2020) con relativa istanza di assegnazione somme del 9 febbraio 2022. Il debitore nel proprio ricorso ha formulato apposita istanza *ex art. 70*, quarto comma, c.d.c. per la sospensione del procedimento di pignoramento presso terzi in quanto il prelievo, tenuto conto delle somme mensili che il sig. Ghuati intende destinare ai creditori, in uno con il rimborso della rata del mutuo, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

2. IFIS NPL Invetsing S.p.a. (ex Santander Consumer Finanziaria S.r.l.)

Tale debenza è emersa solamente a seguito delle verifiche effettuate dalla scrivente (cfr. precisazione già all. *sub H*). Trattasi di un debito relativo ad un vecchio finanziamento chirografario per l'acquisto di un veicolo, stipulato presumibilmente prima del 2003. Il debitore ha riferito come il finanziamento fosse solo formalmente a lui riconducibile in quanto stipulato per esigenze della relativa famiglia di origine. Di tale debito non è stato possibile reperire né l'originario contratto né la relativa documentazione accompagnatoria.

Il finanziamento risulta ceduto in data 6 luglio 2011 alla società IFIS NPL Invetsing S.p.a..

Nel ricorso formulato dal debitore è stato evidenziato come per tale debito sia di fatto intervenuta la prescrizione decennale *ex art. 2946 c.c.*. Tale debito non è stato conseguentemente inserito nella proposta formulata dal debitore.

3. BCC CREDITO AL CONSUMO S.P.A.

Trattasi di un finanziamento chirografario stipulato nel febbraio del 2020 di complessivi Euro 20.032,00 (cfr. precisazione già all. *sub I*). Il rimborso, previsto in cento rate mensili di Euro 200,00 ciascuna, risulta ad oggi puntualmente assolto. Il debito inserito nel piano ammonta a complessivi Euro 15.000,00.

4. PITAGORA S.P.A.

Trattasi di un finanziamento nella formula di cessione del quinto dello stipendio di complessivi Euro 25.248,00, con prelievo mensile di Euro 263,00 (cfr. precisazione già all. *sub G*).

Tale finanziamento è stato stipulato nell'ottobre del 2021 al fine di reperire la liquidità necessaria per addivenire ad una soluzione stragiudiziale delle debenze maturate nei confronti IFIS NPL Invetsing S.p.a.. Si precisa che il rimborso di tale finanziamento risulta ad oggi puntualmente assolto. Il credito pertanto assume natura chirografaria⁵⁵. Il debito inserito nel piano ammonta a complessivi Euro 23.933,00.

5. AXACTOR ITALY S.P.A.

Dall'analisi della Centrale Rischi è emerso un ulteriore debito di complessivi Euro 3.843,56 nei confronti di Axactor Italy S.p.a. (già Axactor Capital Italy S.r.l.) in qualità di cessionaria di tutte le posizioni creditorie vantate da UBI Banca S.p.a. nei confronti del sig. [REDACTED] e in subordine del sig. Bouchaib Ghouati quale garante (cfr. precisazione già all. *sub J*). Trattasi del residuo di un contratto di mutuo stipulato dal padre del sig. Ghouti e dallo stesso garantito. Di tale debito non è stato possibile reperire né l'originario contratto né la relativa documentazione accompagnatoria. Il debitore ha riferito che ad oggi il padre risulta irreperibile e, conseguentemente, il debito è stato considerato all'interno della proposta di ristrutturazione.

6. MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Trattasi di contratto di mutuo fondiario stipulato nel settembre del 2020 per l'acquisto di un'immobile in [REDACTED] da adibire a prima casa per sé e per la famiglia.

È intenzione del sig. Ghouati proseguire nel pagamento del predetto mutuo, essendo lo stesso in regola con il pagamento delle rate alle scadenze pattuite (cfr. precisazione già all. *sub K*). Lo stesso non è pertanto stato considerato nella proposta che il debitore intende formulare ai propri creditori.

⁵⁵ Si segnala che la finanziaria nella propria precisazione ha indicato il credito nei confronti del sig. Ghouati quale credito privilegiato *ex art. 2751-bis n. 1*. A parere di chi scrive il credito ha invece natura chirografaria. La finanziaria, infatti, sta facendo valere crediti della cessione che matureranno successivamente alla presentazione della domanda e non crediti già oggetto di cessione (i quali potrebbero avere natura privilegiata *ex art. 2751 – bis n. 1*). Di fatto la finanziaria sta azionando il credito residuo del finanziamento, che ha natura chirografaria.

d) Debiti per prestazioni professionali

Alle debenze come sopra delineate vanno aggiunti anche i costi per le prestazioni professionali rese dall'avv. Damiano Lo Monaco per l'assistenza e la predisposizione del ricorso *ex art. 67 c.d.c.*, pari a complessivi Euro 1.500,00 oltre inerenti, chiesti in via privilegiata *ex art. 2751 bis n. 5* (cfr. proforma all. *sub X*).

7. La valutazione del merito creditizio

L'art. 68, terzo comma, c.d.c. prevede che il Gestore effettui nella propria relazione una verifica circa il fatto che *"il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159."*

Alla luce delle predette previsioni, il soggetto finanziatore è tenuto ad effettuare una valutazione della posizione del soggetto richiedente il credito non solo attraverso l'analisi del merito creditizio ma anche attraverso la valutazione dello storico dei finanziamenti concessi, del reddito disponibile, del possesso di beni mobili e immobili, della situazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni necessarie ed utili a comprendere il potenziale ritorno, in termini di liquidità, del finanziamento concesso. Si procede pertanto ad un'analisi del merito creditizio, secondo i parametri previsti dall'art. 68, terzo comma, c.d.c., sui finanziamenti contratti dal debitore.

Si segnala che la verifica non verrà effettuata in merito alle seguenti posizioni:

- finanziamento attualmente in capo a IFIS NPL Invetsing S.p.a. (ex FGA Capital S.p.a.) stipulato dalla sig.ra [REDACTED] in data 11 luglio 2013 (il sig. Ghouati figura quale garante), per l'acquisto di un'autovettura. Per tale debenza è stato reperito solamente il contratto d'acquisto originario, mentre non è stato

possibile reperire il reddito netto dei debitori al momento della stipula (modello 730 o CU);

- finanziamento di Santander Consumer Finanziaria S.r.l. in quanto non si dispone dei dati necessari (contratto originario e redditi del debitore al momento della stipula) per la valutazione. Inoltre, come sopra segnalato, il debito non verrà considerato ai fini del presente in quanto, sulla base di quanto riferito dal debitore, prescritto *ex art.* 2946 c.c.;
- finanziamento attualmente in capo Axactor Italy S.p.a., in qualità di cessionaria di tutte le posizioni creditorie vantate da UBI Banca S.p.a. nei confronti del sig. Ahmed Ghuati e in subordine del sig. ██████████ quale garante, in quanto non si dispone dei dati necessari (contratto originario e redditi del debitore al momento della stipula) per la valutazione;
- mutuo stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in quanto è intenzione del debitore proseguire con il regolare pagamento delle rate del mutuo, così come espressamente concesso dall'art. 70 c.d.c.. Il creditore pertanto non rileva ai fini delle previsioni di cui all'art. 69, secondo comma, c.d.c..

1. FINANZIAMENTO BCC CREDITO AL CONSUMO S.P.A.

Trattasi di un finanziamento chirografario stipulato nel febbraio del 2020 di complessivi Euro 20.032,00.

Parametri per la valutazione:

(A) Assegno sociale anno 2020 rapportato a 12 mensilità ⁶	498,15 €
Componenti nucleo familiare (come da stato di famiglia)	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone) ⁷	2,76
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times C = D$	1.374,89 €

⁶ Fonte INPS;

⁷ Parametri così come previsti dalla scala di equivalenza dell'ISEE ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il valore è stato maggiorato di 0,3 per la presenza di un figlio con età inferiore a tre anni;

(E) Reddito mensile netto disponibile del nucleo sovraindebitato (fonte 730 2021 anno 2020) rapportato a 12 mensilità	1.589,17 €
(F) Rate finanziamenti già in essere	- €
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E - D), al netto delle rate in essere	214,27 €
(H) Rata mensile del finanziamento	200,00 €
(I) G-H <u>Capacità</u> alla restituzione della rata mensile di finanziamento	14,27 €

2. PITAGORA S.P.A.

Trattasi di un finanziamento chirografario nella formula di cessione del quinto dello stipendio di complessivi Euro 25.248,00, con prelievo mensile di Euro 263,00, stipulato nell'ottobre del 2021.

Parametri per la valutazione:

(A) Assegno sociale anno 2021 ⁸ rapportato a 12 mensilità	498,64 €
Componenti nucleo familiare (come da stato di famiglia)	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE ⁹ (nucleo 4 persone)	2,66
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times C = D$	1.326,37 €
(E) Reddito mensile netto disponibile del nucleo sovraindebitato (fonte 730 2022 anno 2021) rapportato a 12 mensilità	1.757,50 €
(F) Rate finanziamenti già in essere	200,00 €
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E-D-F) al netto delle rate in essere	231,13 €

⁸ Fonte INPS;

⁹ Parametri così come previsti dalla scala di equivalenza dell'ISEE ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il valore è stato maggiorato di 0,2 per la presenza di figli minori;

(H) Rata mensile del finanziamento	263,00 €
(I) G-H <u>Incapacità</u> alla restituzione della rata mensile di finanziamento.	- 31,87 €

LA PROPOSTA DI PIANO

1. Il fabbisogno e il piano

Si può ora pervenire a illustrare la proposta di piano di ristrutturazione alla S.V. Ill.ma e ai creditori.

Occorre innanzitutto precisare che il sig. Ghouati intende risolvere la propria situazione debitoria nei seguenti termini:

- proseguire il pagamento della rate del mutuo stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. alle scadenze convenute, essendo lo stesso in regola con i pagamenti alla data della presentazione del ricorso, il tutto avvalendosi di quanto espressamente previsto dall'art. 67, quinto comma c.d.c.;
- formulare la richiesta di sospensione *ex art. 70*, quarto comma c.d.c. del procedimento di pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Invetsing S.p.a.;
- prevedere la falcidia (con conseguente sospensione) del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato con Pitagora S.p.a., avvalendosi di quanto espressamente previsto dall'art. 67, terzo comma c.d.c.;
- mantenere nelle proprie disponibilità il veicolo di famiglia in uno con la protezione *ex art. 70 c.d.c.* da eventuali azioni esecutive e/o cautelari;
- mettere a disposizione la somma di complessivi Euro 16.080,00, mediante la corresponsione di Euro 335,00 per n. 48 mesi, da versarsi su un conto corrente appositamente aperto per la procedura.

Le spese di procedura, stimate in complessivi Euro 2.330,00, sono così determinate:

- saldo del compenso dell'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo, pari a complessivi Euro 1.830,00, comprensivo di inerenti;
- fondo spese prudenziale di Euro 500,00.

La somma messa a disposizione dal debitore, al netto delle spese procedura, pari a Euro 13.750,00, andrà integralmente destinata al pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Il piano prevede il pagamento del 100% dei creditori privilegiati.

Quanto ai creditori chirografari, le somme messe a disposizione del debitore permetteranno di formulare la seguente proposta di pagamento:

Residuo per chirografari = **10.439,32** = 15,50%
Totale chirografari **67.338,03**

Nel dettaglio il piano si svilupperebbe come segue:

Somma messa a disposizione		€ 16.080,00
<u>Prededuzione:</u>		
1. O.C.C. Ordine Commercialisti (inerenti compresi)		€ 1.830,00
2. Fondo spese prudenziale		<u>€ 500,00</u>
Totale prededuzione:		€ 2.330,00
<u>Privilegiati:</u>		
1. Avv. Damiano Lo Monaco (inerenti compresi)		€ 1.825,90
2. Regione Lombardia (quota capitale bolli)		€ 1.008,78
3. Agenzia Entrate Riscossione spett. privilegiate		<u>€ 476,00</u>
Totale privilegiato		€ 3.310,68
<u>Residuo per chirografari</u>		€ 10.439,32
<u>Chirografari (pagamento al 15,50% delle spettanze):</u>	Totale	15,50 % pagato
1. Ifis (ex FCA Bank)	€ 18.705,20	€ 2.899,84
2. BCC credito al consumo (al 15.04.2022)	€ 15.000,00	€ 2.325,43
3. Agenzia Entrate Riscossione	€ 5.677,70	€ 880,21
4. Pitagora S.p.a. (al 9.05.2022)	€ 23.933,00	€ 3.710,30
5. Regione Lombardia (sanzioni e interessi)	€ 239,07	€ 27,68
6. Axactor Italy (in qualità di garante)	€ 3.843,56	€ 595,86
Totale chirografi	€ 67.338,03	€ 10.439,32

Quanto ai tempi di pagamento, il piano avrà una durata complessiva di anni 4.

L'esborso mensile del debitore a fronte di uno stipendio mensile medio di circa Euro 1.800,00 – Euro 1.900,00 sarà pertanto paria a:

- Euro 335,00 per il soddisfo del piano;
- Euro 400,00 per il pagamento della rata del mutuo.

2. I costi presumibili della procedura

Quanto ai costi presumibili della procedura, la proposta prevede solamente i costi relativi all'Organismo di Composizione della Crisi, oltre ad un fondo spese prudenziale di Euro 500,00.

Il compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi è stato correttamente determinato secondo le disposizioni previste dai commi uno e cinque dell'art. 16 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202.

GIUDIZI FINALI E CONCLUSIONI

La proposta formulata dal debitore prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- il pagamento del 15,50% dei creditori chirografari;
- il proseguimento del pagamento della rate del mutuo;

Il tutto in un arco di tempo stimato in quarantotto mesi.

Alla luce degli approfondimenti condotti si ritiene che il piano di ristrutturazione dei debiti sia condivisibile e idoneo a consentire il pagamento ipotizzato ai creditori.

Dal coacervo delle analisi sviluppate e illustrate, la scrivente ritiene di poter attestare, secondo le linee e le considerazioni che precedono:

- le cause dell'indebitamento che hanno portato alla proposta di piano, tali da non evidenziare una condizione di manifesta imprudenza, ma quanto meno di necessità, del debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che si ritiene idonea alla propria finalità;
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- le valutazioni circa la sussistenza o meno del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

* * *

Si resta in ogni caso a disposizione della S.V. Ill.ma per ogni integrazione e approfondimento.

Con osservanza

Bergamo, 2 maggio 2023

Il Gestore della crisi

Federica Rangeloni



Pagina 30 di

ALLEGATI:

- A. Nomina Gestore e preventivo di spesa;
- B. Verbale di primo incontro con il debitore;
- C. Estratti conti previdenziali sig. [REDACTED] e Ghouati;
- D. Estratti conto corrente;
- E. Documentazione medica incidente stradale;
- F. Comunicazioni inviate dal Gestore;
- G. Risposta posizione debitoria Pitagora S.p.a.;
- H. Risposta posizione debitoria IFIS NPL Invetsing S.p.a.;
- I. Risposta la posizione debitoria a BCC Credito Consumo S.p.a.;
- J. Risposta posizione debitoria Axactor Italy S.p.a.;
- K. Risposta posizione debitoria Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;
- L. Centrale Rischi sig. Ghouati;
- M. CAI sig. Ghouati;
- N. Visura protesti sig. Ghouati;
- O. Risultanze PRA sig. Ghouati;
- P. Visura catastale sig. Ghouati;
- Q. Ispezione ipocatastale sig. Ghouati;
- R. Risposta Agenzia delle Entrate Riscossione;
- S. Risposta Agenzia delle Entrate;
- T. Risposta Regione Lombardia;
- U. Documentazione inerente la procedura di pignoramento presso terzi R.g.n. 7284/2020;
- V. Atto di acquisto e contratto di mutuo abitazione sita in [REDACTED] (BG);
- W. Attestazione perdita di possesso veicolo;
- X. Proforma avv. Damiano Lo Monaco.